

CITTA' DI
VENEZIA



REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI, SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E ALTRI VANTAGGI ECONOMICI E DELL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

(Allegato alla Deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio comunale n. 48 del 02 aprile 2015. Modificato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 26 febbraio 2016)

Estratto articoli 21 e 22

Art. 21

Requisiti per l'iscrizione

- 1.** All' Albo possono iscriversi le associazioni, regolarmente dotate di atto costitutivo e statuto redatti da notaio o registrati all'ufficio registro, in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) avere un oggetto sociale di natura non commerciale;
 - b) perseguire finalità di interesse collettivo locale, riconosciute dallo Statuto comunale, che si caratterizzino per assenza di imparzialità e discriminazione, diretta o indiretta, di diritti e libertà previsti delle convenzioni internazionali, nella carta costituzionale e nello statuto del Comune, risultanti espressamente dagli atti costitutivi;
 - c) avere sede legale o sede operativa nel territorio comunale, oppure rappresentare la sezione locale, con sede nel comune, di associazioni nazionali o regionali;
 - d) non perseguire fini di lucro;
 - e) svolgere attività avente caratteri di solidarietà e/o di utilità sociale a favore degli associati o comunque della collettività del territorio;
 - f) svolgere da almeno un anno attività sul territorio comunale;
 - g) essere dotati di un atto costitutivo e di uno statuto che prevedano un ordinamento interno regolato secondo principi di partecipazione democratica e di eguaglianza tra gli associati, incarichi associativi elettivi, temporanei e gratuiti, l'obbligo di formazione e pubblicità del bilancio e del rendiconto, l'esclusione del vincolo associativo temporaneo, l'assenza di ogni fine di lucro;

- h) prevedere negli atti costitutivi il divieto di distribuzione di utili agli associati, anche in forma indiretta, e l'obbligo di devoluzione del patrimonio a finalità collettive e di pubblica utilità in caso di scioglimento;
 - i) essere in possesso di codice fiscale.
2. I requisiti di cui al comma 1 ad eccezione della lettera i) devono risultare espressamente dall'atto costitutivo e/o dallo statuto.
 3. L'attività effettivamente ed in concreto svolta deve essere conforme ai requisiti di cui al comma 1.
 4. Non possono essere iscritti all'Albo i partiti politici, le associazioni sindacali, professionali o di categoria.
 5. Le associazioni sportive dilettantistiche sono ammesse in conformità alla legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato).

Art. 22

Modalità di iscrizione all' Albo

1. L'istanza di iscrizione all'Albo va inoltrata all'Ufficio Albo Associazioni, su apposito modulo predisposto, con la firma dal rappresentante legale dell'associazione, attraverso la presentazione all'ufficio protocollo generale del Comune di Venezia, a mezzo di spedizione postale o tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) per i soggetti titolari di indirizzo PEC.
2. L'istanza è soggetta alla presentazione in regola con le vigenti disposizioni sul bollo per le associazioni salvo che siano esenti dal pagamento dell'imposta di bollo ai sensi della vigente normativa in materia fiscale.
3. All'istanza d'iscrizione devono essere allegati i seguenti documenti:
 - a) copia di atto costitutivo e statuto, redatti da notaio o registrati all'ufficio registro, nei quali siano presenti i requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, del presente regolamento;
 - b) copia verbale di nomina dei soci rappresentanti e degli organi elettivi (Presidente, V. Presidente Consiglio Direttivo ecc.) con indicazione dei dati anagrafici (nascita e residenza);
 - c) copia dell'iscrizione all'apposito albo regionale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della l. 266/1991 per le associazioni di volontariato;
 - d) una relazione, datata e sottoscritta dal rappresentante legale, sull'attività svolta nell'ultimo anno e una dichiarazione sulle attività e iniziative che l'associazione intende perseguire nel corso dell'anno successivo all'iscrizione all'Albo;
 - e) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta dal rappresentante legale (articolo 47 D.P.R. 445/2000) di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;
 - f) copia della carta d'identità del rappresentante legale sottoscrittore della istanza.
4. Qualora, a seguito dell'istruttoria svolta, non sia possibile accogliere l'istanza d'iscrizione, l'ufficio competente comunicherà motivatamente all'associazione le ragioni impeditive all'iscrizione, richiedendo osservazioni da produrre entro giorni 10 dal ricevimento della comunicazione stessa.

- 5.** Qualora a seguito dell'istruttoria svolta, l'istanza di iscrizione risulti completa, regolare e in possesso dei requisiti di cui all'articolo 21, il procedimento si concluderà con il provvedimento di iscrizione dell'associazione all'Albo, che verrà comunicato all'associazione stessa.
- 6** Le istanze d'iscrizione presentate, qualora non fossero corredate dalla documentazione necessaria, dovranno essere regolarizzate entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'Amministrazione. La mancata regolarizzazione nei termini comporta la mancata iscrizione all'Albo.